



SEGRETERIE DI STATO
LAVORO
INDUSTRIA
SANITA'

Relazione al DECRETO – LEGGE 29 marzo 2022 n.54

**PROROGA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI IN AMBITO ECONOMICO A SUPPORTO
DELL'EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DA COVID-19**

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

Il presente Decreto Legge è finalizzato ad accompagnare gli operatori economici che hanno subito effetti negativi causati dalla pandemia COVID – 19 verso un progressivo ritorno alla normalità, ritenendo pertanto necessario mantenere almeno sino al 31 dicembre 2022 alcuni degli interventi straordinari in materia di ammortizzatori sociali introdotti nel periodo di emergenza sanitaria, con una serie di rivisitazioni.

L'articolo 1 tratta il sistema di Cassa Integrazione Guadagni per il periodo aprile – dicembre 2022 prevedendo:

- Sino a un massimo di tre mesi di CIG causa 2) per gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno usufruito della proroga della CIG causa 2) o della causa 4)
- Sino ad un massimo di 6 mesi di CIG causa 5) per gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno usufruito della proroga della CIG causa 5) e dimostrano il perdurare di una contrazione di fatturato pari o superiore al 70%
- Sino ad un massimo di 6 mesi di CIG causa 4) per gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno usufruito della proroga della CIG causa 5) e dimostrano il perdurare di una contrazione di fatturato dal 30% al 69%

I dati dei fatturati saranno verificati trimestralmente, prevedendo un meccanismo automatico di entrata/uscita tra la CIG 4) e 5). Viene altresì mantenuto il blocco dei licenziamenti per chi richiede la CIG causa 5).

L'articolo 2 proroga sino al 31 dicembre le disposizioni straordinarie che concedono la possibilità di assunzioni a tempo determinato anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

L'articolo 3 proroga la dilazione delle utenze e dei contributi per tutti quegli operatori che già avevano certificato lo stato di crisi e che nel trimestre gennaio – marzo 2022 e che abbiano utilizzato CIG causa 4) o 5) nel primo trimestre 2022

L'articolo 4 reintroduce la mobilità ordinaria, riportandola a 12 mesi di durata con le aliquote ordinarie e proroga le disposizioni straordinarie in materia di CO.CO.PRO.

L'articolo 5 introduce un nuovo ammortizzatore speciale straordinario per tutti i lavoratori residenti che non raggiungono i periodi minimi lavorativi necessari al percepimento della disoccupazione. Infine, all'articolo 8, è prevista una verifica in riferimento agli effetti che l'attuale contesto internazionale potrebbe avere sullo stato di salute delle attività economiche e sull'occupazione

